

Terzo forum tra ACF e ABF
in attuazione del Protocollo di intesa tra Consob e Banca d'Italia
24 maggio 2023

Il terzo Forum tra l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato dedicato al contenzioso in materia di gestione di pratiche successorie riguardanti strumenti finanziari e di responsabilità dell'intermediario per i danni cagionati dal promotore finanziario al cliente ai sensi dell'art. 31 TUF.

I partecipanti, avuta presente la normativa di riferimento⁽¹⁾ e ferma restando l'autonomia decisionale dei Collegi nella valutazione del ricorso nonché la concreta formulazione della domanda da parte del singolo ricorrente, hanno convenuto quanto segue.

Riguardo alla tematica della gestione delle pratiche successorie riguardanti strumenti finanziari:

a. Per i casi di **ritardo nella gestione delle pratiche successorie**:

- l'ABF è competente se la parte ricorrente lamenta un ritardo ingiustificato dell'intermediario con riferimento esclusivamente all'avvio e alla gestione della pratica successoria e non vengono formulate contestazioni sul valore dei titoli;
- l'ACF è competente se la parte ricorrente, anche a seguito di ritardi ingiustificati dell'intermediario nell'avvio e nella gestione della pratica successoria, lamenta e allega danni da perdita di *chances* legati all'impossibilità di orientarsi in maniera tempestiva nelle decisioni di investimento, reinvestimento o disinvestimento (es. domanda di risarcimento del danno per il calo del valore di titoli oggetto di disinvestimento tardivo).

b. Per i casi di **liquidazione dei titoli di un dossier agli eredi in mancanza del consenso degli altri coeredi**:

- l'ABF è competente quando la domanda è formulata in modo tale da non sollevare profili pregiudiziali di esame della normativa in materia di investimenti finanziari e del correlato contratto di investimento;
- l'ACF è competente quando la domanda è formulata in modo tale da rendere necessaria l'indagine sulle norme in materia di investimenti finanziari in punto di liquidazione delle somme in assenza del consenso dei coeredi.

c. Per i casi di **accertamento del diritto dell'erede del socio originario alla liquidazione del valore di azioni emesse da una banca popolare**:

- l'ABF è competente quando la domanda riguarda profili di gestione bancaria della pratica successoria;
- l'ACF è competente quando la domanda attiene alla possibilità per l'intermediario di procedere alla liquidazione delle somme in forza delle norme regolatrici dell'investimento;

⁽¹⁾ Cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (e s.m.i.) e Regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dalla delibera n. 21867 del 21 maggio 2021, in base alle quali all'ABF possono essere sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB e l'ACF conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.

- né l'ABF né l'ACF sono competenti su domande che attengono a profili squisitamente societari come, ad esempio, nel caso di contestazioni sulle condizioni statutarie per la liquidazione delle partecipazioni dei soci.

Riguardo alla responsabilità dell'intermediario per i danni cagionati dal promotore finanziario al cliente:

- l'ABF è competente quando la domanda attiene a profili relativi alla prestazione di servizi di pagamento e di condanna dell'intermediario al rimborso delle operazioni eseguite dal promotore in conseguenza della violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario *ex* d.lgs. n. 10/2011;
- l'ACF è competente quando la domanda ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità oggettiva dell'intermediario per i danni cagionati dal promotore finanziario *ex* art. 31 TUF, in presenza di un rapporto di "necessaria occasionalità" tra l'illecito del consulente e l'esercizio delle funzioni assegnate allo stesso dall'intermediario.

Nel corso dell'incontro sono state, infine, affrontate alcune questioni organizzative per rafforzare la collaborazione e lo scambio informativo tra ABF e ACF nell'ottica di facilitare il ricorso della clientela bancaria e finanziaria ai rispettivi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.